



Allegato n. 5

Schema di contratto per affidamento

“Servizio di Sviluppo Business nelle filiere automotive, ferroviario, impiantistica industriale, infrastrutture e logistica, ambiente e energia, Ict, salute e medicale, edilizia in Turchia”

Tra Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a.
qui di seguito denominato “CEIPIEMONTE”
con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia), P.IVA n. 09489220013,
in persona del Direttore Generale Giuliano Lengo,

e (nome, denominazione o ragione sociale, indirizzo e partita IVA)
(qui di seguito denominato “Prestatore di Servizi” e, unitamente a CEIPIEMONTE,
collettivamente denominati “Parti”)

Art. 1. - Oggetto

Il Prestatore di Servizi si impegna a prestare servizi di sviluppo business in favore di CEIPIEMONTE per sostenere e promuovere in Turchia la capacità innovativa e tecnologica delle imprese operanti in Piemonte in vari settori, con particolare riferimento alle filiere automotive, automazione industriale, ferroviario, infrastrutture e logistica, ambiente e energia, Ict, salute e medicale, edilizia (progettazione, costruzione e contract) ricercando modalità che facilitino la stabilizzazione dell’approccio delle PMI nell’area e garantiscano continuità di monitoraggio e sviluppo del business in loco.

Il gruppo delle imprese piemontesi che saranno chiamate a cogliere le opportunità individuate hanno expertise nei seguenti comparti:

- **From Concept to Car: the complete automotive district** – www.fromconcepttocar.com – filiera che include imprese fornitrici di stile, ingegneria, prototipazione, realizzazione di component e sistemi, lavorazioni di subfornitura, logistica e servizi accessory, incluso after-market. Le aziende hanno esperienza in tutti i segmenti automotive: vetture, veicoli commerciali leggeri, trucks, trattoria e machine movimento terra. Interlocutori target della filiera sono costruttori OEM, sistemisti e fornitori di primo livello.
- **InTo Mech** – www.intomech.com – filiera che include imprese fornitrici di automazione industriale ovvero sistemi di produzione avanzata chiavi in mano, componenti e soluzioni per macchinari, mecatronica industriale, subfornitura. Interlocutori target della filiera sono imprese manifatturiere interessate ad ottimizzare il proprio processo produttivo nonché costruttori di impianti e attrezzature di produzione.
- **Torino Piemonte Railway** – www.torinopiemonterailway.com – filiera che include fornitori di materiale rotabile e infrastruttura ferroviaria. Nel dettaglio: fornitori di sistemi, sottosistemi e componenti per materiale rotabile; fornitori di sistemi, impianti e componenti per l’elettrificazione; fornitori di sistemi, impianti e componenti per segnalamento, automazione, telefonia e radiocomunicazioni; fornitori di parti e lavorazioni in subfornitura; fornitori di servizi di manutenzione, riparazione e revamping di veicoli ferrotranviari; fornitori di armamento ferroviario (escluse opere civili). Interlocutori target della filiera sono costruttori/sistemisti/componentisti del comparto materiale rotabile e società ferroviarie.
- **Infrastructure and Logistics** – progetto rivolto alla promozione all’estero delle imprese che progettano e realizzano opere infrastrutturali, quali reti stradali e autostradali; reti ferroviarie e metropolitane, opere portuarie e aeroportuali, reti idriche; reti per la distribuzione e gestione energia; gestione rifiuti e gestione intelligente della viabilità e dei mezzi di trasporto (sistemi di



gestione flotte e dei flussi di traffico), operanti nei seguenti settori: progettazione, ingegneria, consulenza, direzioni lavori, costruzioni, impiantistica, subfornitura e soluzioni informatiche

- **ECOMpanies** – progetto rivolto alla promozione all'estero di imprese che lavorano nei settori ambiente e energia, tra cui: risorse idriche e rifiuti, produzione e gestione energie alternative, bioedilizia, efficienza energetica, monitoraggio ambientale
- **Think Up** – progetto rivolto alla promozione all'estero di società piemontesi che realizzano tecnologie informatiche altamente innovative (hardware, software, soluzioni/pacchetti) e che operano nelle sottofilieri: sicurezza, education, finance, soluzioni e applicazioni per devices multimediali, soluzioni per Smart Enterprise, soluzioni per l'e-health, l'energia e l'ambiente, ITS, Turismo ecc.
- **Health and Wellness** – progetto rivolto alla promozione all'estero di società piemontesi che operano nel settore salute e benessere, offrendo competenze che vanno dalla progettazione di presidi sanitari/ospedalieri, alle forniture e soluzioni per la gestione degli stessi; dai macchinari e le attrezzature alla fornitura di prodotti medicali, farmaceutici e per l'estetica.
- **Design Building Living** – progetto finalizzato allo sviluppo internazionale della filiera piemontese che opera in ambito residenziale, commerciale ed industriale, aggregando le competenze che riguardano: progettazione (analisi-ricerche, pianificazione territoriale, studi geologici, rilevazioni suolo, progettazione architettonica, strutturale e impiantistica, engineering management ecc); costruzione (costruzione e realizzazione opere civili, industriali, commerciali, attività di supporto alla costruzione e all'investimento – project construction, management project -, property and facility management, impiantistica, gestione e manutenzione, monitoraggio, sicurezza e telecontrollo); abitare (interior e outdoor decoration, finiture per interni – pavimentazioni, porte e infissi, rivestimenti, pitture e vernici, pannellature, illuminazione, arredamento, tessuti – così come casalinghi, rubinetteria sanitaria, valvolame ecc)

L'incarico riguarda la prestazione della suddetta attività, quale meglio dettagliata nell'allegato A del presente contratto, oltre che nel Bando di Gara e relativi allegati.

L'aggiudicatario eventualmente costituito in forma societaria si impegna a prestare il servizio di sviluppo business oggetto di gara per mezzo del gruppo di lavoro oggetto di valutazione ovvero, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario, tramite figure professionali di conoscenze ed esperienze non inferiori.

Art. 2. - Durata e recesso

Il presente contratto ha durata dalla data di aggiudicazione fino a dicembre 2014 compreso, con facoltà di CEIPIEMONTE di rinnovare l'incarico per l'anno 2015, salva la facoltà di recesso unilaterale anticipato concessa a CEIPIEMONTE con preavviso scritto al Prestatore di Servizi di almeno quindici giorni oppure anche senza preavviso in caso di interruzione o sospensione per qualsiasi causa del progetto. Nell'esercizio della facoltà di rinnovo, CEIPIEMONTE prenderà in considerazione, tra l'altro, anche il raggiungimento, da parte del Prestatore di Servizi, degli obiettivi prefissati con il Responsabile del Procedimento.

Art. 3. - Corrispettivo, rimborso spese e pagamento

Il corrispettivo annuo per il Servizio di sviluppo business oggetto del presente contratto è pari all'offerta economica dell'aggiudicatario.



Sono previste spese di trasferta per un importo massimo di € 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00 euro) all'anno – IVA esclusa e spese telefoniche rendicontabili per un importo massimo di € 1.000,00 (mille/00 euro) all'anno.

Dette spese verranno rimborsate condizionatamente all'autorizzazione preventiva di CEIPIEMONTE ed alla presentazione dei relativi giustificativi, entro il limite massimo sopra indicato e comunque entro il massimale stabilito dalle linee guide sull'ammissibilità e la rendicontazione delle spese dei Progetti Integrati di Filiera. (vedi massimale per Paese indicato da Europaid (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm)). Eventuali spese che superano il predetto limite saranno rimborsate solo se preventivamente autorizzate.

Si intende che per l'anno 2014, il corrispettivo sarà riconosciuto nella misura degli effettivi dodicesimi del corrispettivo annuale. Anche le spese di trasferta e telefoniche rimborsabili saranno riproporzionate sulla base degli effettivi dodicesimi dalla data di aggiudicazione fino al 31.12.2014.

Il suddetto corrispettivo dovrà essere fatturato mensilmente ed il pagamento sarà effettuato a sessanta giorni - fine mese dalla data di emissione della fattura.

I rimborsi spese sono soggetti a preventiva autorizzazione scritta di CEIPIEMONTE e dovranno essere fatturati dal Prestatore di Servizi a mano a mano che le spese saranno sostenute. Dette spese dovranno costituire oggetto di un rendiconto da presentarsi a CEIPIEMONTE, unitamente alla relativa fattura e giustificativi di spesa, per approvazione, cui seguirà il pagamento.

Art. 4. - Incarico ed obblighi del Prestatore di Servizi

Il Prestatore di Servizi si obbliga a prestare a CEIPIEMONTE il servizio di consulenza oggetto del presente contratto in completa autonomia e indipendenza e ad operare con correttezza, in buona fede e con la massima diligenza richiesta della natura del servizio.

Il rapporto tra CEIPIEMONTE ed il Prestatore di Servizi è esclusivamente quello di consulenza oggetto del presente contratto, senza che il Prestatore di Servizi possa in alcun modo essere considerato dipendente, rappresentante, mandatario o agente di CEIPIEMONTE né delle imprese partecipanti o comunque connesse ai progetti o al Piano per l'Internazionalizzazione del Piemonte.

Il Prestatore di Servizi non ha alcun potere di concludere accordi né comunque di assumere obbligazioni in nome né per conto di CEIPIEMONTE né delle imprese partecipanti o comunque connesse ai Progetti Integrati di Filiera "From Concept to Car", "Torino-Piemonte Railway", "In To MECH", "Infrastructure and Logistics", "ECompanies", "Think Up", "Health and Wellness", "Design Building Living" e al Progetto Integrato di Mercato "Turchia", né il diritto di richiedere alcun corrispettivo ulteriore rispetto a quanto stabilito dal presente contratto.

Il Prestatore di Servizi si obbliga a impiegare, nella prestazione del servizio, il/i componente/i del gruppo di lavoro proposti in sede di procedura selettiva. Nel caso in cui il Prestatore di Servizi debba variare tali risorse si impegna a darne comunicazione scritta a CEIPIEMONTE con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e comunque non appena possibile. La sostituzione, pur nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Prestatore di Servizi, dovrà avvenire con persona di competenze non inferiori. Eventuali costi derivanti da tali sostituzioni (es. formazione del personale) saranno a carico del Prestatore di Servizi.

Il Prestatore di Servizi si impegna altresì ad inviare a Ceipiemonte, a norma delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, una dichiarazione firmata e corredata da un documento di identità valido, in cui dichiara che l'importo complessivo fatturato a Ceipiemonte non è superiore all'80% del proprio fatturato per l'anno 2014



Art. 5. - Riservatezza e privacy

Il Prestatore di Servizi ha l'obbligo di mantenere riservati, per tutta la durata del presente contratto e successivamente alla sua risoluzione per qualsiasi causa, tutte le informazioni e i dati di cui sia venuto a conoscenza, in qualunque modo e forma, nell'esecuzione del presente contratto o comunque in ragione di esso, pertanto si impegna a non rivelarli ad alcun terzo e a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente inerenti all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente articolo sussiste anche con riferimento a tutte le informazioni e a tutto il materiale elaborato dal Prestatore di Servizi in esecuzione del contratto.

Per quanto attiene in particolare ai dati personali di totalità di CEIPIEMONTE, il Prestatore di Servizi, in qualità di responsabile esterno, si impegna a trattarli in conformità alla privacy policy di CEIPIEMONTE ed adottando misure di sicurezza non inferiori.

Il Prestatore di Servizi è altresì responsabile per l'osservanza degli anzidetti obblighi di riservatezza da parte dei propri eventuali dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri aventi causa, cui dette informazioni debbano eventualmente essere rivelate ai fini dell'esecuzione del presente contratto e dell'adempimento di obblighi di legge.

Art. 6. - Penali

Il Prestatore di Servizi dovrà rispettare i termini previsti nel programma condiviso con il Responsabile del Procedimento (vedi Attività, allegato A) al momento della sottoscrizione del contratto. In caso, di mancato rispetto dei termini indicati nel programma da parte del Prestatore di Servizi verrà applicata una penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni violazione; al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale il contratto si intenderà risolto di diritto, salva ogni pretesa del CEIPIEMONTE".

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui al precedente comma, verranno contestati per iscritto al Prestatore di Servizi da CEIPIEMONTE; il Prestatore di Servizi dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di CEIPIEMONTE, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Prestatore di Servizi le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 7. - Modifiche

Il presente contratto, unitamente agli atti della procedura selettiva condotta per la sua stipula e all'allegato A, che ne formano parte integrante, racchiude la totalità degli accordi tra le parti in relazione al servizio che ne costituisce l'oggetto. Qualsiasi modifica o integrazione delle previsioni contrattuali dovrà essere preventivamente concordata tra le parti per iscritto.

Il presente contratto non potrà essere, nemmeno parzialmente, ceduto.

CEIPIEMONTE si riserva tuttavia di comunicare, per giustificati motivi, variazioni e/o soppressioni delle attività programmate e di adeguare conseguentemente il compenso.

Art. 8. - Risoluzione per inadempimento

CEIPIEMONTE potrà risolvere il presente contratto con effetto immediato in presenza di un inadempimento non lieve, quale le parti convengono di considerare qualsiasi violazione, indipendentemente dalla gravità, degli artt. 1, 4 e 5 del presente contratto.



Art. 9. - Direttore dell'Esecuzione

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), è il Responsabile del Procedimento, nominato da CEIPIEMONTE secondo quanto disposto dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art.119 D.Lgs.163/2006 s.m.i..

Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dal Committente, assicurando così la regolare esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 207/2010.

Art. 10. - Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, in esecuzione della legge 136/2010, art. 3, il Prestatore di Servizi è tenuto a comunicare a CEIPIEMONTE, entro sette giorni dalla stipula del presente contratto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale da dedicarsi, anche se non in via esclusiva, alla presente commessa nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Prestatore di Servizi si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari anche rispetto ai propri subcontraenti a qualsiasi titolo interessati, consentendo a CEIPIEMONTE di verificare che nei relativi contratti sia prevista apposita clausola con la quale questi ultimi assumono gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge. CEIPIEMONTE effettuerà i pagamenti dovuti ai sensi del presente contratto esclusivamente tramite il suddetto conto corrente dedicato. Come stabilito dalla legge 136/2010, art. 3, l'effettuazione di pagamenti senza avvalersi di banche o di Poste Italiane Spa è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 11. - Controversie

Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana. Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via esclusiva dal Tribunale di Torino.

12. Clausole finali

Il presente contratto, composto dal presente testo di 12 articoli e dall'Allegato A "Attività", unitamente agli atti della procedura selettiva condotta per la sua stipula, che ne formano parte integrante, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse parti.

Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti e qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti; in conseguenza il presente contratto non verrà emendato o sostituito dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti, continuando, con questi, a regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata delle parti per iscritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.

Senza il previo consenso scritto di CEIPIEMONTE, il Prestatore di Servizi non potrà cedere a terzi né totalmente né parzialmente i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto, né potrà



affidare a terzi, né totalmente né parzialmente, le attività oggetto del presente contratto. Il trasferimento a terzi da parte del Prestatore di Servizi di tutto o parte del lavoro, previa autorizzazione scritta di CEIPIEMONTE, non dispensa il Prestatore di Servizi dagli obblighi e dalle responsabilità che derivano dal presente contratto.

Torino, ...

Letto, confermato e sottoscritto.

Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
Il Direttore Generale
(*Giuliano Lengo*)

Il Prestatore di Servizi

Si approvano specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. gli artt. 2 (facoltà di recesso), 5 (obbligo di segretezza), e 11 (foro competente).

Il Prestatore di Servizi
